

**Sezione Lavoro della Cassazione: 8 marzo 2006 n. 4980.
Infortunio sul lavoro – colpa o concorso del lavoratore – pregiudizi
subiti dagli eredi.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciando in grado di appello, sulla domanda di risarcimento proposta da S.A., U.I. e U.G. nei confronti della società a responsabilità limitata Zambelli in relazione all'infortunio sul lavoro che il 6 dicembre 1996 aveva cagionato la morte del loro congiunto U.A., ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla società, relativo alla sussistenza della responsabilità datoriale nella causazione dell'evento, e dichiarato inammissibile quello tardivo proposto da U.I. e U.G., mentre, in relazione all'appello proposto da S.A., in parziale riforma della sentenza di primo grado ha condannato la società a pagare la maggior somma di Euro 233.369,14, oltre interessi legali, al netto dell'acconto già versato.

In particolare, per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, i giudici di appello hanno osservato che: in relazione all'appello incidentale tardivo di U.I. e U.G. non potevano trovare applicazione gli art. 334 e 343 c.p.c. poiché né l'appello principale della S. né quello incidentale della Zambelli contenevano conclusioni nei loro confronti; le circostanze di verifica dell'infortunio erano pacifiche, essendosi accertato che U.A., giovane dipendente della società Zambelli, stava utilizzando la macchina "Bobcat 7753" dotata di pala caricatrice, di proprietà della società datrice di lavoro, il cui sistema di sicurezza, dato dalla inoperatività della macchina senza il previo abbassamento della barra di protezione, era stato eluso attraverso il posizionamento di una chiave inglese n. 27 incastrata tra un bullone e una base dell'asta di comando del blocco del pedale di azionamento del sollevatore, sicché, trovandosi il ragazzo in piedi, con il corpo sporto fuori dal perimetro dell'abitacolo della macchina, una sua accidentale pressione sulla pedaliera aveva determinato il brusco innalzamento del braccio operatore che, a sua volta, aveva causato lo schiacciamento del cranio contro il tettuccio della macchina e l'immediato decesso del giovane; doveva ritenersi concretamente accertata la colpa della datrice di lavoro, per avere omesso di controllare e vigilare che le macchine venissero utilizzate in condizioni di sicurezza, non essendo esclusa la responsabilità dalla eventuale consapevolezza del lavoratore di operare senza dispositivi di sicurezza e non essendovi, peraltro, elementi di prova idonei ad ascrivere causalmente il sinistro ad una condotta abnorme del dipendente, oltretutto di ridotta esperienza lavorativa; quanto all'entità del risarcimento richiesto dalla S. (madre del lavoratore deceduto), inammissibile era l'appello relativo al danno morale e al danno biologico "jure hereditario" trattandosi, per il danno morale, di domanda avanzata in primo grado solo in subordine per il caso di mancato riconoscimento del danno "jure proprio" e, per il danno biologico, di domanda nuova (e, peraltro, infondata, poiché il danno biologico "jure hereditario" presupponeva l'esistenza di un qualche lasso temporale fra l'infortunio e il decesso); infondata era la richiesta di danno patrimoniale futuro da lucro cessante, non essendo provato né presumibile che il defunto avrebbe destinato parte del suo reddito alle necessità della madre; fondato era invece l'appello della stessa S. riguardo alla liquidazione del danno biologico "jure proprio", alla stregua delle patologie psichiche riscontrate dal c.t.u. come conseguenza del decesso del congiunto, correttamente quantificate dal primo Giudice nella misura del 20% ma liquidati in misura inferiore ai parametri di liquidazione correntemente seguiti dalla

giurisprudenza, commisurati alla gravita' del danno e all'eta' del danneggiato, sicche' tale danno andava determinato in Euro 28.007,79; e parimenti fondato era l'appello relativo alla liquidazione del danno morale, da liquidare - tenuto conto della intensita' della sofferenza per la morte del figlio e della gravita' della colpa del datore di lavoro - nella misura "attualizzata" di Euro 140.000.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la S., deducendo cinque motivi di impugnazione. La s.r.l. Zambelli resiste con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo tre motivi, cui la S.r., a sua volta, con controricorso.

Ricorre, altresì, U.I., con distinta impugnazione affidata a due motivi, cui resiste la predetta societa' con autonomo controricorso.

Tutte le parti hanno depositato rispettive memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso proposto da U.I., con il quale questi deduce l'erronea declaratoria di inammissibilita' dell'appello e lamenta la conseguente omissione, da parte del Tribunale, della liquidazione dei maggiori importi reclamati in dipendenza dell'infortunio mortale "de quo".

Ed invero, avendo l'U. ricevuto la notificazione del ricorso principale dell S. in data 23 settembre 2003, egli avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale nel termine previsto dall'art. 371 c.p.c., alla stregua del consolidato principio secondo cui a seguito della notificazione dell'impugnazione principale (cioe' quella proposta per prima), sia la notificazione stessa effettuata su iniziativa dell'autore di tale impugnazione principale, ovvero in esecuzione di ordine reso dal Giudice a norma degli artt. 331 e 332 c.p.c., il destinatario di tale notificazione e' tenuto, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 333 c.p.c., a proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo (cfr., "ex multis", Cass. 25 giugno 1987 n. 5584; 23 luglio 1987 n. 6430), ancorche' abbia qualificato la propria impugnazione come principale (cfr. Cass. 7 marzo 1986 n. 1546; 1 settembre 1999 n. 9198, ove si e' escluso che l'imposizione di un termine inferiore a quello previsto dall'art. 325 c.p.c. comporti dubbi di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.). Tale onere, poi, riguarda anche il litisconsorte che condivide la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), e cio' anche nel caso in cui l'impugnazione persegua il medesimo fine di quella principale, cioe' di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambe le parti, con la conseguenza che, anche in detta ipotesi, l'eventuale successiva notificazione di altra impugnazione incidentale non autorizza il litisconsorte ad impugnare incidentalmente dopo la scadenza del termine decorrente dalla notificazione dell'impugnazione principale, nemmeno in relazione ad un interesse che scaturisca da quell'altra impugnazione incidentale (cfr. Cass. 2 aprile 2001 n. 4789; 2 settembre 2003 n. 4138).

Pertanto, essendo la notificazione del ricorso U. avvenuta in data 11 novembre 2003 nei confronti della societa' Zambelli e dell'altro litisconsorte in appello U.G., e quindi oltre la scadenza del termine di cui all'art. 371 c.p.c., mentre nessuna notificazione risulta eseguita nei confronti della ricorrente principale S., l'impugnazione e' integralmente inammissibile, non rilevando che l' U. abbia ricevuto la notificazione del ricorso incidentale della societa' Zambelli in data 24 ottobre 2003.

Va disattesa, invece, la preliminare eccezione sollevata dalla Stefanelli nel proprio controricorso, nonche' nella memoria illustrativa "ex" art. 378 c.p.c., riguardo alla

asserita nullita' della procura rilasciata a margine del controricorso-ricorso incidentale della societa' Zambelli. Ed invero, da un lato, la procura apposta a margine del controricorso-ricorso incidentale e' riferita testualmente al "presente giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione" ed inoltre, essendo appunto a margine dell'atto, forma un "corpus" unico con quest'ultimo (cfr., "ex multis", Cass. 6 agosto 2002 n. 11779), si' da rendere ininfluenza il mancato riferimento, nel testo della procura alla sentenza impugnata; dall'altro, la nullita' - conseguente alla illeggibilita' della firma del conferente e alla mancata specificazione della carica sociale di quest'ultimo - rientra fra le nullita' relative (cfr. Cass., Sez. un., 7 marzo 2005 n. 4814) e, nella specie, e' rimasta comunque sanata dal deposito, in una con la memoria illustrativa "ex" art. 378 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. un., 19 giugno 2000 n. 450), di nuova procura speciale, recante il nome del conferente (il quale ha anche rilasciato la distinta procura - depositata in udienza - per la discussione orale).

Il ricorso della S. consta di cinque motivi.

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 Cost. e degli artt. 1223, 1226, 2056, 2057 e 2059 c.c., nonche' vizio di motivazione, lamentandosi che il Tribunale, pur elevando l'importo della somma per danno morale determinata dal primo Giudice, abbia tuttavia operato una liquidazione ugualmente insufficiente alla stregua della gravita' della responsabilita' datoriale e della necessaria "personalizzazione" del danno.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. e degli artt. 1223, 1226, 2056, 2057 e 2059 c.c., nonche' vizio di motivazione, lamentandosi la insufficiente determinazione del danno biologico "jure proprio", erroneamente liquidato dal Tribunale alla stregua dei soli parametri tabellari ordinari e senza tenere conto degli effetti del decesso sulla sfera esistenziale e dei rapporti parentali.

Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione delle stesse norme indicate nel primo motivo, nonche' vizio di motivazione, lamentandosi che il Tribunale abbia considerato nuove le domande di danno morale e biologico "jure hereditario", senza considerare che tali domande erano da ritenere comprese nella originaria domanda di risarcimento di tutti i danni conseguenti al decesso del congiunto e deducendosi, di conseguenza, la spettanza del relativo risarcimento, eventualmente previo espletamento di c.t.u..

Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 Cost. e degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056 e 2057 c.c., nonche' vizio di motivazione, lamentandosi che il Tribunale abbia respinto la domanda di danno patrimoniale da danno futuro senza considerare che il congiunto deceduto conviveva con la ricorrente e la sostentava, con il proprio reddito lavorativo, in via esclusiva.

Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2057 e 2697 c.c., per avere il Tribunale omissso di liquidare, sulla base del notorio, il danno relativo alle spese non documentate.

Il ricorso incidentale della societa' Zambelli comprende tre motivi di impugnazione.

Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 2087 e 2104 c.c. e del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6, nonche' vizio di motivazione. Si deduce che - come emerso dalla istruttoria (e anche nel corso del procedimento penale relativo all'infortunio) - nessun preventivo controllo del datore di lavoro avrebbe potuto scongiurare un infortunio verificatosi esclusivamente per un doloso intervento sul sistema di sicurezza, peraltro ad opera dello stesso soggetto infortunato, il quale, attivata la macchina alle ore otto 8 di mattina (e quindi senza che altri l'avesse usata prima), aveva evidentemente eliminato il sistema - cosi' trasgredendo alle prescrizioni imposte dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 6 - per assicurarsi una maggiore comodita' di movimento; pertanto, la sentenza impugnata avrebbe dovuto escludere qualunque responsabilita'

della datrice di lavoro o, almeno, riconoscere il concorso di responsabilita' del lavoratore nella misura del 50%.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione artt. 2043, 2056, 2058 e 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione, lamentandosi che il Tribunale abbia operato, nei confronti della S., la liquidazione del danno biologico "jure proprio" nella misura corrispondente al 20% di invalidita' permanente, senza alcun supporto probatorio e, anzi, in presenza di una c.t.u. medico -

legale che aveva evidenziato a carico della medesima una preesistente situazione di patologia psichica latente e non aveva, pertanto, operato alcuna quantificazione.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1182, 1183, 1193, 1194, 1195, 1277 e 2697 c.c., lamentandosi che il Tribunale, nella determinazione del complessivo "quantum" riconosciuto alla S., abbia detratto soltanto la somma gia' pagata dalla societa' di L. 50 milioni e non anche l'ulteriore somma di L. 110 milioni versata - anteriormente al giudizio di appello - in esecuzione della sentenza di primo grado.

Per ordine logico di trattazione, deve esaminarsi dapprima il primo motivo del ricorso incidentale della societa' Zambelli, con il quale si criticano la configurazione della responsabilita' datoriale nella causazione dell'infortunio e, comunque, l'esclusione di una concorrente responsabilita' del dipendente.

Tale motivo non e' fondato.

Va premesso che nessuna incidenza poteva assumere, nel caso di specie, l'accertamento compiuto nel giudizio penale instaurato a carico del rappresentante legale della societa', tenuto conto del carattere personale della responsabilita' penale e della conseguente specificita' del relativo accertamento, che non incide sui presupposti della responsabilita' civile della societa' quale soggetto giuridico autonomo.

Quanto alla configurazione di tale responsabilita', deve ribadirsi quanto affermato da questa Corte "in subjecta materia".

In particolare, le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli

incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro e' sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta puo' comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilita' solo quando presenti i caratteri della abnormita', inopinabilita' ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alla direttive ricevute, cosi' da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr. Cass. 24 marzo 2004 n. 5920).

Nella specie, in presenza di una acclarata situazione di pericolo esistente al momento dell'infortunio e consistente nella elusione del meccanismo di sicurezza, la societa' datrice di lavoro non ha provato che tale elusione fosse dovuta all'iniziativa del lavoratore; e, peraltro, anche tale circostanza non avrebbe potuto escludere la responsabilita' datoriale, atteso che la "tipicita'" di un procedimento lavorativo pericoloso, nel quale l'operatore, per maggiore liberta' di movimento, manovri la macchina dopo avere reso inoperante i meccanismi di sicurezza, non esclude, ne' riduce, la colpa dell'imprenditore.

Va anche aggiunto che l'onere del datore di lavoro di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno non è assolto con la semplice dimostrazione che le cautele assunte dall'imprenditore garantiscano che ogni singolo apparecchio produttivo sia rispondente ai dettati antinfortunistici, essendo invece necessario che ad ogni parte del complessivo sistema

antinfortunistico approntato nell'azienda sia preposto un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze di quel sistema (cfr. Cass. 14 febbraio 2005 n. 2930) circostanza, questa, che il Tribunale ha invece escluso, avendo accettato che il lavoratore era stato assunto da pochi mesi e mai era stato addetto a simili macchine nelle sue precedenti esperienze di lavoro.

Passando alle censure contenute nel ricorso principale della S., si osserva che i primi due motivi, esaminati congiuntamente, non sono fondati.

È ben vero che il danno morale, per la sua natura, è collegato intimamente alla entità ed intensità della sofferenza, sicché qualunque criterio di liquidazione, puramente equitativo o tabellare, deve essere "personalizzato" e adeguato al caso concreto (cfr. Cass. 16 maggio 2003 n. 7632); nella specie, peraltro, la valutazione operata dal Tribunale è stata tutt'altro che astratta o simbolica, avendo tenuto conto delle concrete modalità dell'infortunio e della gravità della colpa del datore di lavoro, nonché delle conseguenze psichiche permanenti evidenziate dalla consulenza medico-legale.

Analoghe considerazioni valgono per la liquidazione del danno biologico ("jure proprio"), avendo il Giudice di merito proceduto ad una specifica considerazione del danno permanente derivante dalle patologie psichiche suddette, anche in relazione a complicità di tipo "relazionale" quali la soggezione ad attacchi di panico e l'agorafobia.

Sotto entrambi i profili, pertanto, il giudizio del Tribunale si sottrae alle censure, peraltro genetiche, mosse dalla ricorrente.

Anche il terzo motivo è infondato.

Quanto al danno morale "jure hereditario", il Giudice di merito, con accertamento rimasto privo di adeguata e specifica censura, ha rilevato che la relativa domanda era stata avanzata solo in subordine, per il caso di mancato riconoscimento del danno biologico "jure proprio", sicché correttamente non si è proceduto ad alcuna liquidazione essendosi invece riconosciuto il risarcimento invocato in via principale.

Riguardo alla domanda di danno biologico "jure hereditario", che il Tribunale ha qualificato come domanda proposta per la prima volta in appello, in assenza di autorizzazione alla "emendatio" nel corso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 420 c.p.c., deve escludersi che la stessa potesse considerarsi ricompresa nella generica domanda di risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'infortunio, attesa la diversa natura delle due azioni, una - quella "jure proprio" - avente la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale "ex" art. 2043 c.c. e l'altra - quella "jure hereditario" - derivante invece dalla responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa (cfr. Cass. 3 novembre 1995 n. 11445, con riguardo agli effetti sulla competenza per materia; in senso conforme, Cass. 21 ottobre 2005 n. 20355).

Non fondato è anche il quarto motivo.

La censura della ricorrente, invero, muove da una premessa - la destinazione di una parte dei redditi lavorativi del figlio al sostentamento della madre convivente - che il Tribunale, con

accertamento di merito non censurabile in questa sede, ha ritenuto non dimostrata, essendo risultato, al contrario, che la S. non era a carico del figlio. In mancanza, quindi, di un accertamento

in concreto che quest'ultima fosse stata privata di utilita' economiche di cui gia' beneficiava, non poteva presumersi che in futuro la ricorrente avrebbe ricevuto dal figlio, ove questi fosse

rimasto in vita, una somma superiore a quella occorrente al proprio mantenimento; ne' tale presunzione poteva fondarsi sul mero dato della convivenza (cfr. Cass. 23 febbraio 2004 n. 3549).

Il quinto motivo di ricorso, infine, e' inammissibile.

Il riferimento a spese non documentate, delle quali il Tribunale avrebbe omesso la valutazione ai fini della liquidazione globale del danno, da una parte e' del tutto generico e, dall'altra, non risulta

essere stato dedotto nel corso del giudizio di merito; ne' la ricorrente ha indicato, in adempimento dell'onere di "autosufficienza" del ricorso, in quale atto di tale giudizio aveva

richiesto l'ulteriore voce di danno ora dedotta.

Vengono in esame, quindi, le censure di cui al secondo e al terzo motivo del ricorso incidentale della societa' Zambelli, anch'esse riguardanti il "quantum" della liquidazione operata dal Tribunale.

Il secondo motivo non e' fondato.

Il riconoscimento della percentuale del 20% a titolo di danno biologico "jure proprio" (misura indicata dal Giudice di primo grado in via equitativa e confermata dal Tribunale) appare supportato, nella decisione impugnata, da specifici riferimenti alla natura ed entita' dei postumi invalidanti, collegati alle gravi patologie psichiche della S. - derivanti dall'infortunio mortale del

congiunto - cosi' come sopra descritte a proposito delle opposte censure sollevate dalla ricorrente principale; e tale valutazione, contrariamente a quanto deduce la societa', ha tenuto conto, specificamente, della preesistenza di una predisposizione soggettiva causata da fattori psicologici e fisiologici (prolasso della mitrale).

Ne' risulta, d'altra parte, dalla stessa sentenza, che la predetta misura percentuale sia stata oggetto di specifiche censure da parte della societa' in grado di appello.

Il terzo motivo e' invece inammissibile.

La doglianza attiene alla mancata detrazione delle somme corrisposte dalla societa' in esecuzione della decisione di primo grado.

Senonche', dalla sentenza impugnata risulta che l'unica censura alla decisione pretorile, in materia di "acconti" gia' versati dalla societa', riguardava la mancata rivalutazione dell'acconto di L. 50 milioni, in ordine alla quale il Tribunale ha specificamente provveduto. Il pagamento di altre somme e la relativa rivalutazione, esulando dal "thema decidendum" del giudizio d'appello, sono quindi inammissibilmente dedotti in questa sede di legittimita'.

In conclusione, riuniti i ricorsi come sopra, vanno respinti quelli proposti dalla S. e dalla societa' Zambelli, mentre va dichiarato inammissibile quello proposto da U.I..

Giusti motivi, fra cui la complessita' delle questioni trattate, ivi comprese quelle di carattere processuale, inducono a compensare fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quelli proposti da S. A. e dalla s.r.l. Zambelli e dichiara inammissibile quello proposto da U.I.. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione.

Cosi' deciso in Roma, il 31 gennaio 2006.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006